

# REGOLAMENTO PER L'USO DI IMPIANTI SPORTIVI E DI LOCALI NELLE SCUOLE DI COMPETENZA PROVINCIALE

approvato dal Consiglio provinciale di Como  
con deliberazione prot. 52831 del 16.12.2004

## Articolo 1 Principi generali

Gli edifici e le attrezzature scolastiche di proprietà provinciale - ovvero quelle trasferite in uso alla Provincia con destinazione vincolata ad uso scolastico - possono essere utilizzati al di fuori dall'orario del servizio scolastico per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale, civile, nonché per iniziative volte a tutelare e a favorire la crescita e la socializzazione della persona.

## Articolo 2 Soggetti fruitori

L'uso degli spazi scolastici, delle palestre e delle altre strutture può essere richiesto da società sportive, associazioni e comitati senza scopo di lucro per le finalità di cui all'art. 1 ivi compresa la promozione dello sport e dell'attività ricreativa.

Sono invece escluse le attività volte a raccogliere consensi associativi o finanziamenti.

In ogni caso, l'eventuale impiego, nei locali concessi per un convegno o una manifestazione, di materiale utilizzato per illustrare l'evento, dovrà essere limitato esclusivamente alla fine dell'evento stesso e comunque rimosso al termine della manifestazione.

## Articolo 3 Presentazione delle domande per la concessione di palestre per l'intero anno scolastico

La domanda va presentata:

alla Provincia di Como su apposito modulo, ([allegato 1](#)) che dovrà pervenire tassativamente tra il 1° maggio ed il 30 giugno di ogni anno precedente l'inizio dell'attività richiesta. Tale richiesta sarà valida per l'intero anno scolastico di riferimento.

Il "modulo-domanda" dovrà contenere tutti i dati anagrafici necessari ad individuare il soggetto richiedente; dovrà indicare il soggetto responsabile in ordine alla sicurezza, igiene e salvaguardia del bene concesso in uso. Lo stesso modulo, inoltre, dovrà riportare l'accettazione, da parte del richiedente, delle limitazioni imposte dalle normative di sicurezza sull'utilizzo delle strutture per manifestazioni sportive pubbliche e, in genere per manifestazioni di pubblico spettacolo, nonché l'accettazione di tutti gli impegni contrattualmente richiesti per la concessione dei locali.

#### Articolo 4 Presentazione delle domande per l'utilizzo temporaneo di locali scolastici

La domanda va presentata, con almeno 10 giorni di anticipo rispetto alla data richiesta, al Dirigente scolastico della scuola per il rilascio del preventivo nulla-osta ([allegato2](#)).

#### Articolo 5 Concessione delle autorizzazioni

La domanda regolarmente presentata nei termini previsti e conforme a quanto richiesto dai precedenti artt. 3 e 4 sarà immediatamente sottoposta al parere vincolante del Dirigente scolastico così come previsto dall'art. 94 V comma del D.Lgs. 297/94.

Il dirigente scolastico dovrà trasmettere il proprio parere:

- a) Per l'utilizzo delle palestre per l'intero anno scolastico:  
entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine la domanda sarà da intendersi accolta. La Provincia, entro 15 giorni dal ricevimento del nulla-osta del Dirigente scolastico o per decorrenza dei termini, darà il proprio parere all'istanza.  
L'autorizzazione provinciale indicherà le modalità d'uso delle strutture, i costi orari, le condizioni cui è sottoposta l'autorizzazione, le modalità dei pagamenti dei corrispettivi e le garanzie.
  
- b) Per l'utilizzo temporaneo di locali ed impianti sportivi:  
l'autorizzazione verrà rilasciata dal Dirigente provinciale del settore entro 5 giorni dalla data del rilascio del nulla-osta da parte del Dirigente scolastico, che dovrà a sua volta concederlo, o negarlo con motivazione, entro 5 giorni dalla data di presentazione dell'istanza da parte del richiedente.  
L'autorizzazione provinciale indicherà le modalità d'uso delle strutture, gli eventuali costi orari per l'erogazione del riscaldamento, le condizioni alle quali è sottoposta l'autorizzazione, le modalità dei pagamenti dei corrispettivi e le eventuali garanzie richieste.

#### Articolo 6 Determinazione dei costi

I costi per l'utilizzo delle strutture vengono deliberati annualmente dalla Giunta provinciale entro il 31 ottobre di ciascun anno e sono validi per l'intero anno scolastico di riferimento (dal 1° settembre – 31 agosto), calcolati sulla base dei costi effettivi del servizio, così come rilevati dall'ufficio tecnico provinciale e dalla ditta che svolge il servizio di erogazione del calore, nonché dall'ufficio provinciale di economato. I costi verranno distinti a seconda dei servizi richiesti ed in base all'erogazione o meno del riscaldamento. Nel caso in cui non intervengano da un anno all'altro significative modifiche nei costi di gestione definiti, si procederà all'aggiornamento delle tariffe applicando la percentuale corrispondente alle variazioni intervenute - durante il precedente anno scolastico (1° settembre - 31 agosto) - dell'indice nazionale per dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolate dall'ISTAT.

## Articolo 7

### Utilizzo per l'intero anno scolastico - assegnazioni orarie delle palestre

Le ore saranno assegnate in base alle richieste formulate dai soggetti fruitori e nelle fasce orarie rese disponibili dall'Istituto.

Obiettivo della Provincia è quello di dare pari opportunità di utilizzo di cui all'art. 2 del presente regolamento secondo criteri di equità nell'assegnazione delle ore, pur nel rispetto dei singoli fabbisogni manifestati.

Verranno considerate prioritarie le richieste formulate da società sportive residenti nel Comune dove ha sede l'impianto sportivo.

In caso di sovrapposizione di ore, la distribuzione delle stesse avverrà d'intesa con le varie società sportive e/o associazioni ed enti; nel caso in cui le stesse non dovessero trovare un accordo le ore verranno ripartite dalla Provincia, a proprio insindacabile giudizio, assegnando le priorità in base:

- alla data dell'inoltro della richiesta di utilizzo dell'impianto (farà fede la data di arrivo al protocollo provinciale);
- all'esigenza di equilibrare la quota di ore assegnate ai diversi richiedenti.

Eventuali stati di morosità e gravi contenziosi aperti con questo Ente (es.: mancato pagamento di quote arretrate, sanzioni per risarcimento danni comminate e non assolte, gravi e ripetute inadempienze) comporteranno automaticamente il rigetto di qualsiasi richiesta.

## Articolo 8

### Esoneri

Di volta in volta potranno essere esonerati dal pagamento delle quote di rimborso i Comuni, le A.S.L., i distretti scolastici altri enti ed istituzioni pubbliche per manifestazioni temporanee (con esclusione di quelle con partecipazione di pubblico - vedi precedente art. 3) organizzate dagli stessi e patrocinate dalla Provincia di Como, oppure per l'espletamento di concorsi pubblici.

L'istanza a tal fine mirata dovrà pervenire almeno 30 giorni prima dell'evento.

## Articolo 9

### Obblighi dell'utente

Il soggetto autorizzato (associazione, società sportiva, comitato ecc.) per l'intero anno scolastico è tenuto a presentare (se ne è provvisto) o a costituire una polizza assicurativa per Responsabilità civile verso terzi (R.C.V.T) per danni a cose e a persone con un massimale assicurato di almeno 750.000 €.

In caso di richiesta, comunque proveniente da soggetti diversi, per un uso delle strutture non superiore ai 3 giorni, il rilascio dell'autorizzazione sarà subordinato alla sottoscrizione, da parte del richiedente, di una dichiarazione di malleveria per la Provincia di Como da ogni responsabilità civile e penale che dovesse derivare dall'uso delle strutture, nonché da ogni spesa per eventuali danni.

Il soggetto autorizzato è tenuto a segnalare immediatamente eventuali danni arrecati alle strutture ed agli arredi dati in uso e a rifondere alla Provincia i costi sostenuti dalla stessa per la riparazione dei danni causati.

Il soggetto autorizzato è obbligato ad assolvere all'obbligo della pulizia degli spazi dopo l'attività o direttamente, o tramite impresa di pulizie appositamente incaricata dal medesimo utilizzatore, o con eventuali accordi assunti direttamente con l'Istituto scolastico.

Articolo 10  
Definizione e pagamento dei corrispettivi

Il soggetto autorizzato è tenuto a trasmettere alla Provincia di Como, entro quindici giorni dal termine delle attività, il conteggio finale delle ore complessivamente utilizzate.

In caso contrario sarà addebitato il costo totale delle ore autorizzate.

Tutti i costi relativi ai servizi di riscaldamento e acqua calda richiesti saranno comunque addebitati.

Il pagamento dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla data del ricevimento della notula finale dei costi così come determinati dalla Provincia.

Articolo 11  
Sanzioni

La mancata osservanza delle norme del presente regolamento esclude l'associazione o la società sportiva dall'utilizzo del bene provinciale.

Il ritardo nei pagamenti comporterà l'applicazione degli interessi di mora nella misura dell'interesse legale.

L'utilizzo della palestra senza l'autorizzazione provinciale comporterà il pagamento da parte della società di una somma giornaliera a titolo di risarcimento e penale pari ad euro 200 €.